

Accesso agli atti, l'oscuramento è equiparabile al diniego

di Alessandro V. De Silva Vitolo

Un'impresa partecipante ad una gara di appalto ha sempre, in linea di principio, diritto di accedere a tutti gli atti che incidono in modo diretto ed immediato sul suo interesse all'aggiudicazione; di talché l'ostensione di una documentazione oscurata e comunque prodotta solo per stralci, costituisce, di fatto, un diniego sostanziale di accesso agli atti, ed è una diretta violazione dell'articolo 53, comma 6, del Dlgs n. 50/2016. È quanto afferma il [Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 2331/2019](#).

Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso, presentato da un Rti non aggiudicatario nei confronti della Consip, volto accertamento *ex* articolo 116 c.p.a. del diritto di accesso alla documentazione della procedura.

In particolare, il ricorrente in primo grado si doleva della circostanza per la quale i documenti di gara di cui era stata concessa l'ostensione recavano diffusamente dei dati 'oscurati' in maniera tale da rendere difficile l'esame della legittimità delle operazioni. Il Tar adito, nel rigettare le istanze, affermava non solo che in ogni caso la documentazione era stata fornita, ma altresì che l'oscuramento fosse legittimo giacché si trattava di una gara strutturata su una pluralità lotti aventi autonomia funzionale, ma proceduralmente connessi, con la conseguenza che l'amministrazione competente avesse la necessità di non diffondere i dati relativi a situazioni che potessero determinare la conoscenza di valutazioni relative a lotti differenti rispetto a quelli per i quali venivano svolte le richieste di accesso.

Il Consiglio di Stato, ribaltando l'*iter* motivazionale del Giudice di prime cure, ha obbligato la Consip all'ostensione integrale della documentazione richiesta «senza omissioni o oscuramenti di sorta». Infatti, secondo il Collegio l'ostensione di una documentazione oscurata e comunque prodotta solo per stralci, costituisce, di fatto, un diniego sostanziale di accesso agli atti, ed appare una diretta violazione dell'articolo 53, comma 6, del Dlgs n. 50/2016.

La decisione

Come visto, il Consiglio di Stato ha affermato che, in linea di principio, un'impresa che ha partecipato alla gara abbia diritto di accedere a tutti gli atti che incidono in modo diretto ed immediato del suo interesse all'aggiudicazione; ciò a maggior ragione, come nel caso di specie, qualora la richiesta concerna le dichiarazioni e la documentazione acquisita in sede di verifica degli requisiti di ordine generale, tecnico economico.

L'ostensione di una documentazione oscurata e comunque prodotta solo per stralci, costituisce, dunque, un diniego sostanziale di accesso agli atti, ed appare una diretta

violazione dell'articolo 53, comma 6, del Dlgs n. 50/2016.

Secondo il Collegio, infatti, nel caso *de quo* è da considerarsi illegittima l'affermazione di Consip di dover tutelare la privacy del raggruppamento aggiudicatario per proteggere la posizione dello stesso negli altri lotti, perché non è interesse della centrale di committenza affidare appalti a soggetti privi di requisiti di ordine morale generale. In tale direzione i Giudici di secondo grado hanno del pari ritenuto discutibile l'atteggiamento della stazione appaltante di diniego all'accesso ai documenti dell'aggiudicatario di un lotto, con la motivazione che lo stesso soggetto potrebbe eventualmente aver interesse a 'proteggere' la sua posizione sugli altri lotti.

Nel caso di specie il tentativo di Consip di addurre ragioni, del tutto insussistenti, di riservatezza dei dati dell'impresa aggiudicataria in relazione alla sua partecipazione ad altri lotti della medesima gara, è stato ritenuto se non indizio di un comportamento poco trasparente ed imparziale, comunque alquanto ingiustificato ed incomprensibile, anche in considerazione della non ricorrenza di profili afferenti il *know how* industriale di cui all'articolo 98 del Dlgs 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale).